

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

RESOCONTO STENOGRAFICO

655.

SEDUTA DI LUNEDÌ 8 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	85229	amministrativa (<i>approvato dal Senato</i>) (5768).	
Missioni vevoli nella seduta dell'8 luglio 1991	85254	PRESIDENTE . . .	85230, 85235, 85236, 85240, 85245, 85246
Disegni di legge:		ALAGNA EGIDIO (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore</i>	85230, 85245
(Annunzio)	85254	COCO GIOVANNI SILVESTRO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	85235, 85246
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	85229	MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista europeo</i>)	85240
Disegno di legge di conversione: (Discussione):		RECCHIA VINCENZO (<i>gruppo comunista - PDS</i>)	85236
S. 2808. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività		Disegno di legge di conversione Discussione):	
		S. 2818. — Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1991,	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

PAG.	PAG.
n. 155, recante interventi urgenti per la sede dell'Istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalechio di Reno (<i>approvato dal Senato</i>) (5769).	Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari:
PRESIDENTE 85249, 85251	(Sostituzione di un deputato componente). 85255
BROCCA BENIAMINO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.</i> 85251	Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali:
SAVINO NICOLA (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore</i> 85249	(Sostituzione di un deputato componente). 85255
Proposte di legge:	Corte dei conti:
(Assegnazione a Commissione in sede referente). 85254	(Trasmissioni di documenti). 85258
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa). 85229	Corte costituzionale:
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa). 85229	(Annunzio di sentenze). 85255
(Trasmissione dal Senato). 85254	Presidente del Consiglio dei ministri:
Proposta di legge di iniziativa regionale:	(Trasmissione di atti). 85259
Annunzio). 85254	Risposte scritte ad interrogazioni:
Interrogazioni:	(Annunzio). 85259
(Annunzio). 85259	Ordine del giorno della seduta di domani. 85251

La seduta comincia alle 16,35.

MAURO DUTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 4 luglio 1991.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bonino, Carlo Casini, Caveri, Michelini e Scovacricchi sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono nove, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla V Commissione (Bilancio):

S. 2576. — Senatori DE VITO ed altri: «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,

n. 44, recante "Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno" (approvato dalla V Commissione del Senato) (5793) (con parere della I, della II, della VI, della X, della XI e della XIII Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

«Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa» (5766) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

«Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola» (5759) (con parere della I, della V e della VII Commissione).

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, delle seguenti proposte di legge, per le quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano state assegnate in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che pro-

pongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

XI Commissione (Lavoro):

CRISTONI ed altri: «Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali» (2588);

XII Commisisione (Affari sociali):

FIANDROTTI ed altri; TAGLIABUE ed altri; PROCACCI ed altri: «Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo» (60-784-2796) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato)*.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: S. 2808.

— **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (approvato dal Senato) (5768).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato; Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

Ricordo che nella seduta del 3 luglio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 152 del 1991, di cui al disegno di legge di conversione n. 5768.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 4 luglio 1991 la II Commissione (Giustizia) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Alagna, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario per la giustizia, il decreto-legge n. 152 del 13 maggio ultimo scorso oggi in esame reitera, con alcune aggiunte e modificazioni, il contenuto dei decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324, 12 gennaio 1991, n. 5 e 13 marzo 1991, n. 76, decaduti per decorrenza dei termini di conversione.

La presentazione di un quarto decreto in materia conferma la decisa volontà politica da parte governativa di adottare provvedimenti ritenuti urgenti e necessari per fronteggiare il gravissimo, dilagante fenomeno della delinquenza organizzata con interventi finalizzati a rendere più incisivi ed efficaci istituti già operanti ed a creare nuove preclusioni in settori che l'esperienza ha dimostrato essere permeabili a pericolose interferenze.

Naturalmente il lungo ed articolato dibattito parlamentare che ha accompagnato il difficile cammino dei precedenti decreti non è rimasto senza esito ed i contributi positivi emersi da detto dibattito sono stati recepiti nel testo del rinnovato provvedimento.

Tale testo si pone, pertanto, come prodotto della stessa volontà parlamentare espressa in occasione dei precedenti decreti, l'ultimo dei quali, il n. 76 del marzo 1991 — non va dimenticato — è stato approvato da questo ramo del Parlamento a stragrande maggioranza; inoltre, il testo trae origine dalla breve ma significativa esperienza accumulata nel periodo di prima applicazione dei decreti decaduti.

In questa mia ulteriore e breve relazione si accennerà rapidamente a quei contenuti del decreto, per altro costituenti la sua grande parte, già proposti nei provvedimenti precedenti, mentre ci si soffermerà invece con maggiore attenzione su quegli aspetti innovativi derivanti anche dalla lettura effettuata presso il Senato e riportati dal testo in esame.

Per il resto, va sottointeso, in riferimento all'ampia e complessa materia che il decreto-legge nel suo complesso tratta (dalle modifiche alla legge Gozzini, alla materia della

custodia cautelare, alle modifiche penali, sostanziali e procedurali, a quelle amministrative per una migliore trasparenza degli atti degli enti locali, alla stessa nuova legge antimafia) la remissione del relatore alle precedenti relazioni rassegnate in quest'aula, dal dicembre 1990 allo scorso aprile.

Gli articoli da 1 a 4 del decreto in discussione concernono il trattamento custodiale dei condannati per particolari delitti di maggiore allarme sociale. In particolare, l'articolo 1 introduce due diversi limiti alla concessione delle misure custodiali a minore afflittività rispetto al regime detentivo ai condannati per delitti riconducibili ai fenomeni della criminalità organizzata o eversiva. Tali due limitazioni attengono, rispettivamente, all'individuazione di presupposti più rigorosi per l'applicazione delle misure custodiali non detentive ed all'introduzione o ad una più severa determinazione dei limiti di pena espiati per l'applicazione delle medesime misure nei confronti dei condannati.

Quanto ai presupposti necessari per l'applicazione delle misure, il decreto, recependo le risultanze dell'appassionato dibattito parlamentare intervenuto anche in quest'aula in ordine al «*quid pluris*» da richiedere ai condannati per reati di criminalità organizzata rispetto agli altri detenuti, limita la sussistenza del requisito, (invertendo così il principio dell'onere della prova), concernente l'acquisizione di «elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ed eversiva», ai soli condannati per i delitti di maggiore allarme sociale, come l'associazione a delinquere di stampo mafioso, il sequestro di persona ed il traffico di stupefacenti.

Per l'altra categoria di condannati, autori di delitti certamente gravi, ma non necessariamente connessi alla partecipazione ad associazioni criminose, invece, il requisito da verificare non è — come per i primi — la prova positiva di esclusione di collegamenti, bensì all'inverso, soltanto, l'accertamento dell'esistenza di tali collegamenti. Una prova, quest'ultima, più semplice da verificare, che quindi potrà consentire ai condannati per tali delitti di accedere con

minore difficoltà alle misure alternative alla detenzione.

Rispetto al precedente testo del decreto, viene inoltre disposto nel medesimo articolo 1 che il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente non è più quello del luogo di abituale dimora del condannato, bensì quello del luogo di detenzione dello stesso.

Viene, inoltre, stabilito, recependo l'indicazione espressa dalla Camera in occasione dell'esame del precedente decreto-legge n. 76 del 1991, che a tale comitato possa essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

Il comitato rende il proprio parere sulla concessione dei benefici nel termine di trenta giorni dalla richiesta, ma tale termine può essere raddoppiato nel caso di accertamenti di maggiore complessità.

I rimanenti articoli 2, 3 e 4 di questo capo del decreto, relativi, rispettivamente, alla liberazione condizionale, al reato di evasione ed alla decorrenza del nuovo regime con la concessione delle misure introdotto dal decreto, rimangono sostanzialmente identici al precedente decreto-legge n. 76 del 1991.

Identico è anche l'articolo 5, relativo alle misure cautelari previste dall'articolo 275 del codice di procedura penale ed alle disposizioni in tema di deposito della sentenza previste dall'articolo 292 dello stesso codice. Deve in proposito osservarsi come il testo iniziale del decreto contenesse una modificazione dell'articolo 548 del codice penale di rito, nel quale, in adeguamento alle modifiche apportate alla legge n. 133 del 1991, in tema di termini per la redazione delle sentenze — ridotti da trenta a quindici giorni —, veniva corrispondentemente ridotto da trenta a quindici giorni il termine per il deposito della sentenza. Tale disposizione è stata tuttavia susseguentemente soppressa nel corso dell'esame al Senato.

Permane identico rispetto al precedente decreto il capo III, relativo alle circostanze aggravanti per reati commessi da persone sottoposte a misure di prevenzione o per reati connessi ad attività mafiose, mentre al capo successivo, recante disposizioni in materia di armi, anch'esso analogo al testo

precedente, nel corso dell'esame presso il Senato sono state apportate due modificazioni: diversificazione della pena applicabile a chi ometta di custodire armi rispetto a quelle applicabili a chi consegni le armi medesime (il decreto-legge prevedeva un'identica pena di arresto fino a due anni); introduzione dell'articolo 10-*bis* che, in relazione a recenti episodi di vendita di armi confiscate, che hanno avuto vasta eco nell'opinione pubblica, vieta in via generale (sostituendo a tale fine l'articolo 33 della legge n. 110 del 1975) la vendita in pubbliche aste anche di tutte le armi comuni da sparo.

Il capo V del decreto, anch'esso identico al testo precedente, e concernente aggravanti per l'utilizzo di minori o altri soggetti non imputabili, ha subito modificazioni nel corso dell'esame presso il Senato. La pena prevista dall'articolo 112 del codice penale, stabilita nel testo del decreto-legge presentato dal Governo in maniera uguale per chi si avvalga per la commissione di reati di persone minori o in stato di infermità o deficienza psichica ovvero non imputabili o punibili a cagione di una condizione o qualità personale, dopo l'esame presso il Senato è stata diversamente graduata in relazione alla differente gravità connessa all'utilizzo di alcune di tali persone.

Quanto al capo VI, relativo al coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria, l'articolo 12 del decreto-legge, recependo le indicazioni introdotte nel testo del precedente decreto-legge, n. 76, dalla Camera dei deputati, integra alcune norme della legge n. 121 del 1981 al fine di aumentare i poteri prefettizi di indirizzo e coordinamento di tutte le forze di pubblica sicurezza della provincia. Allo stesso fine viene prevista, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, l'emanazione da parte del Ministero dell'interno di specifiche direttive per la realizzazione di piani coordinati di controllo nel territorio, da attuarsi non solo da parte della polizia, dei carabinieri e della Guardia di finanza, ma, previa richiesta al sindaco, anche con la partecipazione di reparti della polizia municipale.

Di rilievo appaiono anche le novità apportate dal Senato in ordine alla disciplina delle

intercettazioni telefoniche (capo VII). Il nuovo articolo 267 del codice di procedura penale, previsto nel testo originario del decreto identico ai testi precedenti, e comportante un consistente ampliamento delle possibilità di utilizzo di tale strumento, ha subito nel corso dell'esame una delimitazione quanto ai presupposti di impiego. Il testo al nostro esame (articolo 13) prevede infatti che l'originario articolo 267 del codice di procedura penale resti la norma generale regolatrice della materia, cui può derogarsi utilizzando lo strumento delle intercettazioni con la maggiore flessibilità consentita dal medesimo articolo 13 del decreto-legge, limitatamente alle indagini per i delitti di criminalità organizzata.

Il capo VIII del decreto-legge, che detta disposizioni in materia di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, è quello che nel corso delle successive reiterazioni ha subito il maggior numero di modificazioni ed aggiunte, a conferma della centralità che una corretta ed efficiente azione amministrativa possiede in una strategia anticriminalità che non voglia esprimersi solo sul piano repressivo. In tale prospettiva l'articolo 14, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa sulle autonomie locali (legge 8 giugno 1990 n. 142), prevede che gli enti territoriali possano avvalersi di apposite unità specializzate istituite dalle regioni presso ciascun ufficio del genio civile. Con l'articolo 15 (il cui contenuto è identico al precedente decreto-legge ma la cui collocazione sistematica è non più nell'ambito della legge n. 142 del 1990 bensì, (accogliendo una modifica a suo tempo apportata dalla Commissione giustizia della Camera), nell'ambito della normativa di prevenzione di cui alla legge antimafia n. 55 del 1990) si autorizza il prefetto a chiedere che siano sottoposte a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti locali relative agli appalti di opere pubbliche e di forniture.

Gli articoli 17, 18 e 19 del capo in esame, dedicati rispettivamente alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti in Campania, Puglia e Calabria, all'istituzione di comitati provinciali della pubblica amministrazione ed a programmi di edilizia residenziale per il personale statale sottoposto a mobilità,

permangono nel contenuto simili a quelli del precedente decreto, salvo alcune modificazioni sulla costruzione formale degli articoli medesimi, su cui si rifletterà nel corso dell'esame specifico.

Deve peraltro fin d'ora sottolineare positivamente che nell'articolo 17, relativo alla Corte dei conti, il Governo recependo l'indicazione parlamentare formulata in occasione dell'esame del precedente decreto in quest'aula ha previsto l'eventualità di trasferire nelle istituende sezioni i magistrati contabili senza il loro consenso per un periodo non superiore a tre anni.

Il capo però è stato oggetto di consistenti modificazioni e aggiunte presso il Senato, le quali hanno comportato: a) l'introduzione di un articolo 17-*bis* su iniziativa del Governo che ha istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere manufatte realizzate abusivamente su suolo del demanio e del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, cui possono ricorrere le amministrazioni statali per la demolizione dei manufatti abusivi quando sussista la materiale impossibilità di dare esecuzione all'ordinanza di demolizione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti; b) l'introduzione dei commi 5-*bis* e 5-*ter* all'articolo 18, prevedenti la possibilità per la pubblica amministrazione e le aziende autonome di effettuare atti di cessione con destinazione vincolata alla realizzazione dei programmi straordinari di edilizia residenziale previsti dal medesimo articolo 18; c) l'introduzione di un articolo 19-*bis* che modificando il primo comma dell'articolo 586 del codice di procedura civile assegna al giudice delle esecuzioni delle vendite con incanto il potere di sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

L'ultimo capo della legge, concernente modificazioni alla legislazione antimafia, ripete in larga parte l'intervento già operato dai decreti-legge precedenti, apportando quelle innovazioni alla legislazione medesima dimostrate urgenti e necessarie per meglio calibrare la più complessa e vasta riforma operata dalla nuova legge antimafia n. 55 del 1990, (di cui sono stato relatore)

alla luce delle esperienze applicative nel frattempo emerse.

Due appaiono le principali novità previste dal decreto e su queste limiterò l'esame.

La prima è contenuta nell'articolo 21 del decreto che riprendendo una più limitata disposizione dettata nel precedente decreto n. 76 del 1991 ha imposto un sistema di collegamenti a procedure informatizzate in grado di superare l'attuale complessità della produzione delle certificazioni antimafia, valorizzando l'immediata utilizzabilità delle comunicazioni già previste dalla legge n. 575 del 1965 introdotta dalla legge Rognoni-La Torre n. 646 del 1982. Per la verità con questo viene ad essere confermato l'impegno che il ministro Scotti aveva preso proprio in quest'Aula nel momento in cui veniva approvato il precedente decreto-legge n. 76.

Attraverso appositi regolamenti la materia delle certificazioni viene infatti delegificata in modo da consentire alle amministrazioni interessate di conoscere direttamente con i sistemi informatici la sussistenza e meno di interdizioni antimafia; quindi la procedura viene snellita moltissimo.

La seconda modificazione che ha avuto recentemente vasta eco sulla stampa quotidiana e nel dibattito politico interviene sul regime delle misure di prevenzione personali, con particolare attenzione al cosiddetto «soggiorno obbligato», prevedendo che nei confronti dei soggetti indiziati di mafiosità o di altri reati associativi in fenomeni criminali (sequestri di persona o traffico di stupefacenti) di particolare allarme sociale, possano non soltanto applicarsi le misure già in vigore della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale, ma anche, quando tale misura non risulti idonea, l'obbligo di soggiorno in altro comune o frazione di esso, ricompreso nella stessa provincia o regione e che sia sede di ufficio di polizia.

Come giustamente illustra in proposito la relazione governativa al decreto, con tale misura — cito testualmente — «viene così completato il disegno riformatore della legge n. 327 del 1988, tendente ad escludere che l'applicazione di una misura di prevenzione, fosse pure quella del divieto di soggiorno in determinate province, possa in qualche mo-

do agevolare l'esportazione della criminalità organizzata in altre province o regioni, tendenzialmente immuni da tali fenomeni».

Va osservato in proposito che sulla necessità di rivedere, alle stesse finalità ora riprese dal decreto in esame, le disposizioni del cosiddetto «soggiorno obbligato» dettate originariamente dalla legge n. 1423 del 1956, si era espresso a suo tempo chi vi parla, nello svolgimento delle funzioni di relatore nel corso dell'esame parlamentare della legge 3 agosto 1988, n. 327, recante «Norme in materia di prevenzione personale».

Osservavo allora infatti che il motivo per cui si chiede l'abrogazione del «soggiorno obbligato» non è solo quello di evitare fenomeni di contaminazione da parte della delinquenza organizzata o di quella abituale nelle regioni del nord d'Italia (perché ormai molte di quelle zone non sono più immuni dalla delinquenza), ma anche quello derivante dalla convinzione che tale istituto oggi serve solamente per dare la specializzazione a delinquere al soggetto attivo delle misure di prevenzione.

Tutti sappiamo infatti che sradicare un delinquente abituale dal suo *habitat* naturale e immetterlo nel cuore pulsante del cosiddetto triangolo industriale significa porlo nelle condizioni di poter usufruire di tutte quelle infrastrutture della società moderna — come la teleselezione, le autostrade ed altri mezzi di comunicazioni molto più efficienti di quelli esistenti nel meridione —

che gli consentono di sottrarsi in maniera più agevole al controllo delle forze dell'ordine, alle quali peraltro egli spesso non è neppure noto.

In buona sostanza, l'istituto non regge più ai motivi per cui in passato è stato introdotto. Il controllo del soggetto propenso a delinquere viene esercitato meglio da parte dello Stato se tale soggetto rimane nel suo *habitat* naturale, per cui non si vede la necessità di ricorrere ad una norma che non ha più una sua razionalità, come in passato ebbe il cosiddetto «confinamento di polizia», quando ciò in pratica significava separazione del prevenuto dalla società civile e moderna. Va ricordato a questo proposito che il confinamento di polizia veniva irrogato per i prevenuti nelle piccole isole, considerate geografica-

mente come luogo separato dalla civiltà moderna. Oggi tutto questo non si verifica più perché anche le isole minori sono collegate alla terraferma da servizi di aliscafi, di natanti modernissimi, nonché da linee aeree di diverse società nazionali ed internazionali.

Non possiamo poi dimenticare che tra le norme relative alle misure di prevenzione vi è quella che disciplina la «sorveglianza speciale». È chiaro che il sorvegliato speciale può essere tenuto sotto controllo tanto quanto un soggiornante obbligato sia pure nella sua provincia o nel suo comune di residenza. Bisogna inoltre tener presente che chi è sorvegliato nella propria provincia viene controllato evidentemente in misura più efficace. Tutto ciò impone, nelle cosiddette regioni a rischio, la revisione concreta ed immediata degli organici delle forze di polizia, organici che risalgono a decine di anni fa e che non sono neanche completi. Ecco perché fino ad oggi la concreta effettiva esecuzione delle misure di prevenzione non è realmente controllata dagli scarsi organici delle forze di polizia (carabinieri e finanza compresi).

L'innovazione proposta nel testo del decreto-legge al nostro esame non può, pertanto, che accogliersi positivamente.

Nella stessa linea non può che valutarsi favorevolmente l'estensione della nuova disciplina anche a coloro che già sono sottoposti al provvedimento restrittivo in esame e che, essendovi stati sottoposti nel vigore della precedente normativa, si trovano in obbligo di soggiorno nelle aree centro-settentrionali del paese. Sarebbe, del resto, poco razionale delineare le conseguenze allarmanti che l'esportazione della criminalità, mediante la misura in oggetto, ha provocato in queste aree e nulla proporre in concreto per rimuovere tali conseguenze in quanto la nuova disciplina del soggiorno dettata dal decreto-legge in oggetto vale soltanto per il futuro.

Opportunamente, pertanto, l'articolo 24 del provvedimento, allo scopo di rendere immediatamente applicabile il nuovo regime della misura di prevenzione anche per quegli indiziati di mafiosità cui è attualmente irrogata la misura del divieto di soggiorno,

prevede che il giudice competente disponga il trasferimento dell'interessato entro 60 giorni al luogo di origine o comunque in un comune o frazione di esso nella stessa provincia o regione d'origine, a norma dell'articolo 2 della legge n. 575 del 1965, come novellato dall'articolo 20, comma 1, dello stesso decreto-legge.

A tutela dell'interessato sono comunque applicabili le disposizioni dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che prevedono il ricorso, anche nel merito, presso la corte d'appello entro 10 giorni dal provvedimento.

Infine, ai sensi del comma 3-*bis*, introdotto dal Senato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il ministro dell'interno, con decreto, su parere del comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, individua in ogni regione i luoghi di destinazione degli indiziati da trasferire; tali luoghi devono essere idonei ad assicurare l'effettiva esecuzione delle misure di prevenzione, considerando la loro ubicazione e le loro caratteristiche territoriali.

Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, per la quarta volta ho svolto con modestia il compito di relatore del provvedimento in esame. In conclusione, desidero sottolineare che la materia che forma oggetto del decreto-legge n. 152 viene discussa dal Parlamento dal novembre dello scorso anno. Pur trovandoci di fronte alla quarta reiterazione, devo far osservare all'Assemblea che va registrata una sensibile novità: il terzo decreto-legge in materia, il n. 76, è stato approvato dalla Camera a stragrande maggioranza appena un mese fa; quello oggi in esame, il n. 152, che recepisce in gran parte il contenuto degli emendamenti approvati da quest'aula, è stato pure approvato dall'altro ramo del Parlamento.

In definitiva, la materia anticrimine che forma oggetto del provvedimento di cui stiamo parlando, di cui sottolineo l'importanza ai fini della lotta alla delinquenza organizzata, viene finalmente approvata, sia pure in un testo parzialmente differente, da entrambi i rami del Parlamento dopo quasi nove mesi. Certo, dal momento che le leggi sono fatte dagli uomini, in esse vi sono sempre alcune lacune che le rendono perfet-

tibili; mi auguro, comunque, che il decreto-legge in esame sia celermente convertito in legge, in considerazione anche del fatto che siamo giunti all'8 luglio e la sua scadenza è prevista, se non erro, per il 12. Mi auguro, altresì, che la discussione sulle linee generali sia molto breve e succinta; devo inoltre dare atto a tutti i gruppi politici, componenti la Commissione giustizia della Camera, che è stato modificato soltanto l'articolo 12. Gli altri emendamenti sono stati ritirati di comune accordo, anche se ci si è ripromessi di presentarli nuovamente in Assemblea. Bisogna comunque riconoscere che sulle questioni di ordine generale vi è un accordo pressoché unanime, pur essendovi, come è legittimo in ogni Parlamento, una minoranza dissenziente. Il fatto che si registri una stragrande maggioranza favorevole al provvedimento è dimostrato, come già detto, prima dall'approvazione del decreto-legge n. 76 da parte della Camera e ora del decreto-legge n. 152, da parte del Senato della Repubblica, oggi al nostro esame.

Sono consapevole del fatto che la delinquenza organizzata non possa essere combattuta solo per mezzo delle leggi o con l'intervento della magistratura (al riguardo rinvio a quanto ho avuto modo di dire svolgendo le precedenti relazioni); non vi è dubbio comunque che bastino le leggi ordinarie dello Stato che, però debbono essere applicate in concreto e scrupolosamente. Mi auguro, ancora una volta, che la Camera converta definitivamente in legge il decreto-legge n. 152 in tempi rapidi ed utili, così da mettere a disposizione della classe dirigente del nostro paese (in primo luogo il Governo, poi la magistratura inquirente e soprattutto le forze dell'ordine) un valido strumento per affrontare efficacemente con il consenso sociale, la lotta contro la malavita organizzata, che rappresenta senza dubbio una forza eversiva che mette in pericolo il carattere democratico e costituzionale dello Stato repubblicano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegreta-*

rio di Stato per la giustizia. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Recchia. Ne ha facoltà.

VINCENZO RECCHIA. Signor Presidente, come ricordava il relatore, siamo giunti alla quarta reiterazione del decreto-legge in esame, che ha seguito un percorso iniziato il 13 novembre 1990.

Devo ricordare che, in occasione della terza reiterazione, il decreto-legge è stato approvato da questo ramo del Parlamento. Ora siamo giunti di nuovo ad un passaggio delicato, stretti ancora una volta in una sorta di tenaglia tra la necessità di convertire in legge il provvedimento e quella di operare approfondimenti e correzioni. A noi non sfuggono certamente (lo ricordava il relatore) i potenziali rischi di una ulteriore decadenza del decreto-legge. Posso testimoniare che questo non è l'obiettivo del gruppo che qui rappresento; né alcuno può certo attribuire all'opposizione democratica, in questo caso al gruppo comunista-PDS, un tale intento. Credo che il nostro comportamento parlamentare, tenuto sin dall'emanazione del primo decreto, dimostri il contrario. Abbiamo infatti contribuito, e non poco, a migliorare il testo, a correggere distorsioni, a restituire efficacia a norme, cercando di renderle utili nella definizione di una efficace strategia di contrasto della criminalità organizzata.

Il confronto parlamentare svoltosi in questi mesi, in occasione delle varie reiterazioni del decreto, non è stato affatto inutile. Grazie anche al nostro impegno e a quello di altri gruppi dell'opposizione democratica si è corretta una pesante distorsione che era contenuta nella prima stesura del decreto con la previsione del congelamento per cinque anni di tutti i benefici previsti dalla legge Gozzini; si è evitata una insidiosa ed inutile azione di correzione della legislazione antimafia; si è limitato il ricorso a nuovi poteri prefettizi e alla costituzione di nuovi centri decisionali e di controllo per quanto riguarda la materia degli appalti e delle concessioni (cosa che era tra l'altro in palese contrasto

con i poteri delle autonomie locali, proprio a pochi mesi dall'entrata in vigore della legge n. 142).

Ma se siamo di nuovo ad un passaggio delicato, come cercava di sottolineare il relatore, dov'è allora il difetto?

Per quanto ci riguarda, crediamo di poter dire che il difetto sta nel fatto che ancora una volta, di fronte all'urgenza di intervenire, da parte del Governo si sia voluto agitare una sorta di provvedimento-manifesto, affastellando materie diverse tra loro, alcune realmente urgenti, altre suscettibili invece di essere inserite in organici disegni di legge. E ritengo giovi ricordare che via via, nel corso della reiterazione dei decreti, si sono inserite norme relative a questioni sicuramente rilevanti e importanti ma che con l'urgenza del provvedere avevano probabilmente poco a che fare. Cito ad esempio quelle che riguardano un programma di edilizia agevolata per i dipendenti statali in mobilità o il recupero di residui per alloggi destinati ai militi dell'Arma dei carabinieri.

Ritengo anche utile ricordare che in tutte queste fasi non sono mancate palesi divisioni tra le forze della maggioranza e talvolta tra esse e il Governo. Volendo quindi rimanere ai fatti, se la vicenda si carica di queste responsabilità politiche certe, nessuno in questa sede può secondo me demagogicamente chiamare in causa il senso di responsabilità altrui, in particolare quello dell'opposizione. Non si può affermare, come alcuni rappresentanti del Governo hanno fatto nel corso dell'esame in seno alla Commissione giustizia, che si tratta quasi di un «prendere o lasciare», considerata l'urgenza dei tempi e visto che ci si trova di fronte alla quarta reiterazione del decreto, dimenticando che siamo ancora in un sistema bicamerale all'interno del quale ciascuna Camera ha non solo il diritto ma anche il dovere di esaminare e di approfondire i provvedimenti. E noi, come gruppo che siede in questa Camera, sentiamo come prima responsabilità quella di far valere le nostre convinzioni sull'utilità e l'efficacia di talune delle norme che sono al nostro esame.

Voglio ribadirlo anche di fronte ad una scelta a nostro giudizio preoccupante che il Governo ha voluto compiere nella reitera-

zione del decreto, pur in presenza, onorevole relatore, di un voto — come lei ricordava — di questa Assemblea, un voto che era stato largamente maggioritario e che era stato determinato anche da espressioni positive su emendamenti presentati dall'opposizione sull'articolo 1.

Ebbene, il Governo nella quarta reiterazione del decreto ha voluto di nuovo modificare tale articolo, introducendo correzioni che, a nostro giudizio, sono sostanziali e stabilendo e prevedendo una sorta di doppio binario per la concessione dei benefici previsti dalla legge Gozzini. Da un lato, ha reintrodotto per alcune categorie di reato — le citava il relatore —, quelle previste dagli articoli 416-bis, 630 e 74 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti, nonché dagli articoli riguardanti i reati legati al terrorismo, la cosiddetta *probatio diaboli-ca*, e cioè la possibilità di concedere i benefici solo se siano stati acquisiti elementi tali da far escludere l'esistenza di collegamenti con la criminalità...

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Si tratta dell'inversione dell'onere della prova, come ho già detto.

VINCENZO RECCHIA. Il Governo ha poi stabilito un altro binario per reati diversi — per lo più monosoggettivi —, lasciando solo qui inalterata la formulazione che pure era prevista in via generale nel testo già approvato alla Camera, stabilendo che dai benefici possano essere esclusi i detenuti per reati monosoggettivi solo se sia accertata l'attualità dei collegamenti con la criminalità.

Ovviamente tutto questo è collegato agli altri articoli che permangono nel testo, i quali prevedono l'innalzamento dei «tetti» e le altre disposizioni che il relatore ricordava.

A questo punto ci domandiamo, e lo chiediamo allo stesso relatore (il quale — mi consenta di dirlo — ha riferito in modo un po' neutro su questo passaggio) e al rappresentante del Governo, quale sia il senso di questa operazione che, contravvenendo ad un voto dell'Assemblea, il Governo ha voluto compiere nel ripresentare il decreto.

Al tempo stesso domandiamo: vi è nel Governo la consapevolezza di che cosa abbia

significato la legge Gozzini per il nostro sistema carcerario in questi anni? Del fatto che essa ha prodotto effetti nel senso di una riduzione del tasso di violenza all'interno degli istituti di pena del nostro paese?

Ci si chiede se il trattamento ed i benefici abbiano contribuito o meno alla risocializzazione di migliaia di detenuti. Forse sarebbe bastato rileggere i verbali delle innumerevoli audizioni che in occasione dell'esame del primo decreto abbiamo svolto in Commissione giustizia: mi riferisco alle audizioni del dottor Amato ed è quelle degli operatori di diversi istituti di pena. Esse furono disposte per avere almeno la sensazione di che cosa quella parte dell'ordinamento penitenziario avesse prodotto in termini positivi.

Ma io mi chiedo ancora se si abbia almeno il sentore di come sia complicato, forse anche per la farraginosità delle norme, assicurare un pieno funzionamento del circuito che sinora ha portato o meno alla concessione dei benefici, un circuito che, partendo dagli educatori, passa attraverso i rapporti dei direttori, le note delle questure e, infine, il pronunciamento dei giudici di sorveglianza. Si ha sentore delle complicazioni che si sono determinate e che spesso hanno scaricato — come recenti vicende di cronaca hanno dimostrato — sugli anelli più deboli (ad esempio, sul personale che lavora all'interno delle carceri) le difficoltà, le contraddizioni, le carenze di organico, nonché i problemi relativi ad una corretta e rigorosa applicazione delle norme della legge Gozzini?

Certo, nessuno tra noi — né tanto meno noi — ha mai contraddetto la necessità di «rivedere» la legge Gozzini in termini di applicabilità della stessa (e non di sua negazione), iniziando però da una ridefinizione del cosiddetto concetto di pericolosità sociale (che non può non incidere poi su una effettiva applicazione di gran parte della stessa riforma) e cercando di rapportarlo maggiormente alla complessità del fenomeno criminale e malavitoso, come è venuto esprimendosi nel nostro paese.

Mi chiedo: è questo il punto? Noi siamo consapevoli, almeno al pari degli altri, che l'opinione pubblica provi un fortissimo disagio quando, di fronte all'offensiva della cri-

minalità, sente parlare di duemila mafiosi in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare (ai quali debbono essere aggiunti altri 19 mila detenuti liberati per gli stessi motivi), o quando legge le statistiche sull'andamento della criminalità nel 1990, e scopre che ogni giorno avvengono 138 rapine, 9 omicidi ed un furto ogni quindici secondi.

Comprendiamo il disagio provato dai cittadini e la loro fortissima domanda di sicurezza. Nello stesso tempo, riteniamo che lo Stato debba essere capace di rispondere coniugando un sistema di garanzie con il massimo di risposta in termini di sicurezza per i cittadini.

A noi pare che non sempre ciò avvenga, com'è nel caso in specie. Anzi, pensiamo che la cosiddetta risorsa penale venga usata demagogicamente nelle scelte che il Governo compie di volta in volta come una sorta di merce di scambio da offrire (rispetto alla domanda di sicurezza) per ottenere consenso politico. Ci chiediamo se possa essere questa la strada da percorrere. Riteniamo di no. Crediamo che una moderna politica criminale — allo stato dei fatti non individuabile — debba avere, a monte, un presupposto: la capacità di intervenire per risolvere le contraddizioni sociali e di prevenire fenomeni di devianza. Inoltre, una moderna politica criminale deve prevedere una piena efficacia dell'azione penale garantendo, da un lato, la certezza della pena e, dall'altro, non disperdendo gli obiettivi e la funzione che la Costituzione ha assegnato alla stessa pena.

Possiamo misurarci su questo piano? Credo di sì. Ritengo, anzi, che tale sforzo debba essere compiuto in quest'aula perché un decreto che è nato nel novembre 1990 non può rimanere in sospeso per mesi quasi fosse un oggetto estraneo ai fatti che avvengono intorno a noi, al dibattito che si sviluppa nel paese.

In questi mesi vi sono stati o no contrasti, ad esempio, all'interno del Governo tra le scelte e le indicazioni del ministro dell'interno e quelle del ministro di grazia e giustizia? Di fronte agli atti che la criminalità andava compiendo vi è stato o no lo sforzo di non considerare la materia come qualcosa di

separato dalla realtà? Se c'è questa volontà, questa possibilità e questa disponibilità, non dobbiamo affrontare tutto ciò misurandoci ciascuno sulla base delle proprie convinzioni, delle proprie idee e programmi, intorno ad una materia del genere?

Abbiamo più volte scritto, detto e ripetuto che a nostro giudizio, accanto ai temi che abbiamo contribuito ad inserire nel testo del decreto reiterato, un'efficace azione di contrasto deve avere alcuni presupposti che ricorderò semplicemente per sommi capi. In primo luogo, il coordinamento interforze di tutte le forze di polizia, secondo i modelli previsti e stabiliti dalla legge n. 121 (senza inventare nulla di nuovo); in secondo luogo — e sul tema abbiamo avuto modo di esprimerci e di spiegare la nostra posizione durante l'audizione del ministro Martelli in Commissione giustizia — la necessità di restituire efficienza ed efficacia all'azione della giustizia, operando correzioni di fondo, capaci di eliminare gli squilibri e le distorsioni che prima citavo, cominciando per esempio dalla revisione del sistema delle impugnazioni.

Possiamo misurarci concretamente sulla maniera per spezzare qualsiasi intreccio tra mafia, criminalità e politica? Ho letto che qualche giorno fa, nel corso di un dibattito svoltosi in Sicilia, in provincia di Agrigento, il ministro di grazia e giustizia ha usato toni tranquillizzanti: pur riconoscendo la gravità dell'offensiva criminale, ha detto che non tutto è perduto. La speranza è bene che non muoia mai, però egli stava parlando ad Agrigento, in quella terra di Sicilia dove meno di un mese fa si sono svolte elezioni ancora fortemente — come risulta ormai anche dalle cronache — inquinate da vicende legate al potere che la criminalità possiede in quella terra.

C'è dunque bisogno di intervenire per spezzare questi intrecci, certo a partire dagli appalti, dalle concessioni, dalla trasparenza dell'azione amministrativa. Noi non riteniamo, però, che, volendo e potendo, e forse dovendo finalmente discutere di tutto questo, si possa ignorare che, mentre esaminiamo il decreto, mentre la risorsa penale viene di nuovo considerata come merce di scambio, in altre sedi — ed ho citato il discorso

dell'onorevole Martelli in provincia di Agrigento —...

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. A Racalmuto, presso la tomba di Sciascia.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. È una profanazione. Vale ancora la profanazione?

VINCENZO RECCHIA. ... in altre sedi — dicevo — ancora una volta sono riecheggiate certe affermazioni intorno ad una qualche forma di controllo politico sul pubblico ministero, allo strumento della superprocura, alla discrezionalità dell'azione penale.

Discutiamo dunque in qualche sede, perché non può esservi un terreno sul quale la pena viene individuata come un elemento terminale su cui scaricare le contraddizioni di una politica dell'ordine pubblico e della sicurezza che non riesce ad esprimersi, mentre per altro verso, poi, si registrano fughe in avanti, alcune delle quali noi giudichiamo in modo molto negativo.

Riteniamo tuttavia che ci si possa misurare sul complesso di tali questioni — non pretendendo di risolverle tutte nell'ambito della discussione di un provvedimento giunto alla sua quarta reiterazione — per cercare di introdurre significative modifiche al testo in esame, correggendo qualche distorsione nuovamente prodotta dal Governo e migliorandone ulteriormente alcune sue parti (mi riferisco, ad esempio, alla materia degli appalti). Abbiamo chiesto al relatore, agli altri gruppi politici e in particolare al Governo che tale intento venisse perseguito già in Commissione.

Il relatore questa sera ha rivolto all'Assemblea l'invito ad approvare celermente il disegno di legge di conversione, sollecitando il nostro pronunciamento sui punti che potrebbero essere oggetto di significative modifiche. Al riguardo, noi attendiamo ancora risposte ai nostri quesiti: lo dico anche rivolgendomi al rappresentante del Governo.

Per quanto ci riguarda, riteniamo che esistano margini, anche temporali, per introdurre modifiche sostanziali, pur se limi-

tate — sto pesando le parole, in modo da intenderci meglio —, per giungere alla conversione in legge del decreto.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Noi ci siamo intesi anche in Commissione per la verità!

VINCENZO RECCHIA. Certo!

A conclusione dell'esame della terza stesura del provvedimento, il nostro gruppo votò a favore: decidemmo di assumere quella posizione in considerazione delle modifiche introdotte, pur senza cancellare in alcun modo le riserve e le perplessità che avevamo avuto modo di esprimere.

Oggi manifestiamo la stessa disponibilità critica, che, tuttavia, per potersi concretizzare deve trovare un corrispettivo in termini di risposta politica concreta da parte del Governo, dagli altri gruppi e da parte del relatore, che mi auguro assicurerà il proprio contributo.

Ripeto, ho voluto nuovamente manifestare la nostra disponibilità critica. Valuteremo infatti le risposte che giungeranno. Rilevo tuttavia fin d'ora che rispetto ad alcuni punti per noi irrinunciabili, l'obiettivo è quello di far valere in questa Assemblea, in un libero confronto parlamentare, il nostro convincimento, perché riteniamo che alcune delle norme in esame (a cominciare dall'articolo 1) siano profondamente sbagliate, altre inefficaci, altre ancora pericolose.

Per queste ragioni valuteremo le risposte che questa sera ci verranno date, pronti a comportarci nel corso dell'esame del provvedimento, in sede di Comitato dei nove e in Assemblea, in un modo che non potrà far venire in mente ad alcuno intenti ostruzionistici. Se avessimo voluto assumere un atteggiamento ostruzionistico, avremmo scelto di porlo in essere fin dalla discussione della prima stesura del decreto-legge. Ciascuno di voi, onorevoli colleghi, a cominciare dal Governo, può testimoniare come il nostro gruppo — e mi permetto di aggiungere anche altri gruppi dell'opposizione democratica — non abbia mai manifestato atteggiamenti ostruzionistici, perseguendo invece l'intento di tendere ad un miglioramento del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Presidente, signor sottosegretario, come gli altri colleghi deputati, ho ricevuto dal ministro dell'interno, insieme ad una prestigiosa pubblicazione, corredata di una bellissima coperatina (Conferenza permanente, prima sessione), l'invito ad un convegno.

Sono poco propenso ai convegni perché la «convegnistica» è una delle attività in cui eccellono molti uomini politici e soprattutto molti magistrati.

Il titolo del convegno è: «Cultura della legalità». Vi saranno il Presidente della Repubblica ed il ministro dell'interno ed i lavori del convegno verranno chiusi dal Presidente del Consiglio. Verranno svolte tre belle relazioni: una del presidente Adolfo Beria di Argentine che tratterà de «La crisi della cultura della legalità: le cause»; un'altra del professor Giorgio Berti che si occuperà de' «Il rispetto della legalità nelle istituzioni» e quella del presidente Piero Paiardi dal titolo: «Il rispetto della legalità da parte del cittadino».

Sono inoltre previste ben nove sottocommissioni, così ripartite: «Fondamento della legalità, dovere etico-religioso»; «dovere politico e legalità»; «dovere civile e legalità»; «autonomie locali e legalità» (ahi, ahi!); «pubblica amministrazione e legalità» (ahi, ahi, ahi!); «giustizia e legalità» (innumerevoli ahi!); «economia e legalità»; «scuola e legalità»; «informazione e legalità» (anche qui gli ahi sono molteplici).

Tra le relazioni e le sottocommissioni manca quella che a mio avviso sarebbe stata la più opportuna: legislazione e legalità. Non c'è e non è un caso.

Si potrebbe dire che la legislazione è la fonte della legalità, ma non è completamente esatto: la legislazione è soggetta essa stessa ad un principio di legalità, se abbiamo un ordinamento costituzionale al quale la legislazione ordinaria deve essere subordinata, ma soprattutto se vi sono degli schemi generali della legislazione rispetto ai quali i singoli atti legislativi, se non vogliono violare la funzione di legalità, ed essere in contraddizione rispetto ad essa, debbono risultare subordinati.

I singoli atti legislativi infatti debbono tener conto dei principi generali nell'ambito dei quali si devono muovere, rispettando e realizzando al contempo il principio stesso di legalità. È vero che la legalità è frutto della legislazione e che la legislazione a sua volta è fonte della legalità, ma è anche vero che la legislazione può essere fonte della legalità soltanto ove non produca, nel momento stesso in cui detta derminate norme, uno scardinamento di altri aspetti della legalità stessa.

Se ho fatto questa iniziale digressione è perché sono profondamente convinto che ci troviamo in presenza di un esempio tipico della violazione del modo di governare, di legiferare, di osservare e realizzare quel principio di legalità che è nella sostanza la vera fonte di ogni effettiva e possibile lotta contro tutte le forme di negazione della legalità stessa, come la criminalità.

Senza l'osservanza del principio di legalità la lotta contro la criminalità assume metodi e presenta deficienze ineliminabili. La tentazione quotidiana a ricercare di volta in volta uno strumento che permetta di far fronte ai singoli problemi che si presentano è un modo non solo per fare a pezzi l'ordinamento giuridico di uno Stato, ma anche per vanificare la speranza, l'incisività e l'effettiva efficienza di ogni mezzo di ristabilimento della legalità, e quindi di lotta effettiva della legalità con la «l» maiuscola.

Tale concetto di legalità non deve essere confuso con pretese strategie contro questa o quella organizzazione criminosa o contro le organizzazioni criminali in genere: si tratta di una cosa ben diversa dal principio di ristabilimento della legalità, che è a fondamento di ogni funzione giurisdizionale, di ogni funzione di polizia e della funzione stessa dello Stato.

Mi pare, di fronte ad un fenomeno come quello che ha caratterizzato la storia di questo decreto-legge, che è stato reiterato tre volte e che viene oggi esaminato per la quarta volta, ci si debba fermare un attimo a riflettere.

Il relatore, il collega Alagna, ha sostenuto che per quanto riguarda il provvedimento, avendo esso ottenuto qualche volta l'approvazione della Camera e qualche volta quella

del Senato, il principio dell'approvazione da parte del Parlamento si è, in un modo o nell'altro, sostanzialmente realizzato. Si tratta a mio avviso di una valutazione un po' strana. Allo stesso modo potrei affermare che, avendo nel corso delle varie reiterazioni del provvedimento al nostro esame, sottolineato questo o quell'altro aspetto dei moltissimi contenuti nel decreto-legge e avendo avanzato delle critiche al riguardo dovrei considerarmi soddisfatto di quanto ho potuto dire su tale normativa. Affermare per altro che, rispetto al decreto-legge in esame, il Parlamento abbia (ma, in realtà, una volta la Camera e l'altra il Senato) detto una parola definitiva, per averla espressa alternativamente i due rami del Parlamento, in una sorta di staffetta, tra una reiterazione e l'altra, mi sembra esagerato!

È invece certo che la reiterazione dei miei interventi su tali argomenti mi consente di non ripetere di mettere da parte una serie di questioni che, al contrario, meriterebbero tutte le volte un intervento appassionato, approfondito e più ampio di quelli che sono consentiti in questa sede.

Ritengo opportuno esprimere, trattandosi della quarta volta che si dibatte su tali argomenti e trovandoci di fronte ad una storia che è emblematica della situazione cui faccio riferimento (lasciatemi utilizzare questa espressione che non mi piace molto perché è propria del politichese, pur essendo molto appropriata e adatta a descrivere la situazione di fronte alla quale ci troviamo), alcune considerazioni di carattere generale riguardanti proprio questo metodo e tale pretesa. È mai possibile che in un paese nel quale il principio della legalità è affermato dalla Costituzione, che è ancora in vigore checché se ne dica e nonostante quanto viene affermato da qualsiasi colle dalla nostra capitale, si intervenga in materia penale con decreti-legge, disposizioni di legge, decreti-legge convertiti e non, modificati e altre disposizioni penali o processuali, a getto continuo?

Solo per quanto riguarda le disposizioni di carattere penale, si sono infatti registrate decine di modifiche di leggi penali essenziali nel nostro ordinamento. È mai possibile che le modifiche al codice di procedura penale

si susseguano a ritmi continui, attraverso la Corte costituzionale che interviene sul nuovo codice — il quale, oramai, è diventato il vecchio codice — o attraverso decreti-legge che sanano disfunzioni con talune modifiche, o attraverso l'esercizio del potere legislativo delegato che il Governo ha conservato nelle materie relative al codice di procedura penale?

È mai possibile che si intervenga a getto continuo per tutte queste materie? È a mio avviso la prova dell'inadeguatezza della funzione dello Stato, e del Governo in particolare, rispetto a fenomeni pur gravi di criminalità.

È mai possibile fare tale affermazione o non è più opportuno riconoscere un dato di fondo sul quale intendo soffermarmi perché è di tali argomenti che bisogna parlare?

Il collega Recchia ha sostenuto che deve pur esserci un momento in cui si effettua una valutazione complessiva di certe situazioni. Io intendo delineare una valutazione complessiva diversa: è mai possibile che, dovendosi svolgere un'azione di governo, un'azione di amministrazione, un'azione di lotta — quest'ultima è propria del potere esecutivo — si ritenga di dover lottare con le leggi invece che nelle leggi?

Questo è il punto fondamentale. Se non si sa combattere la criminalità, se non si sa operare e governare nelle leggi, pretendere di farlo mediante le leggi, cioè modificandole, operando in continuazione sulla loro portata, sui particolari ed anche sulle linee generali dell'ordinamento dello Stato, equivale a dare un segno di impotenza. È la ricerca di un alibi, la stessa cosa che avviene per le riforme istituzionali; si tratta di una grande mistificazione per cui, a fronte di una crisi politica, della necessità di cambiare e di ritrovare nuove forme di svolgimento dell'attività politica, di nuovi equilibri di forze, di rinnovamento della classe dirigente, si risponde — invece di cambiare gli istituti — pretendendo di cambiare le istituzioni.

In questo modo si falsifica sostanzialmente la richiesta che proviene dal paese. Quest'ultimo chiede certamente di essere tutelato dalla criminalità; ma cosa significa ciò? Significa applicare le leggi penali e far fun-

zionare gli organi di polizia e quelli giurisdizionali. Invece si risponde cambiando in continuazione le leggi penali e scaricando su queste i diversi problemi. Allo stesso modo, si scaricano sulle istituzioni le responsabilità delle forze politiche, del Governo e dello stesso Parlamento, l'incapacità di legiferare e addirittura il non saper legiferare.

Si dice che la colpa è del bicameralismo, delle istituzioni; ma la colpa è invece di chi non sa fare le leggi o di chi fa leggi come questa!

Per quanto riguarda le attività di prevenzione e di repressione dei reati ed i problemi della giurisdizione, si cambiano in continuazione le leggi per far vedere che si agisce. Siamo di fronte all'espressione di una classe politica inetta ed anche ad un particolare atteggiamento della magistratura che invoca in continuazione il cambiamento delle leggi; è da quel settore, infatti, che sono venute le prime invocazioni in questa direzione, per far fronte — talvolta in modo dichiarato — alle proprie deficienze. Quante volte si è sentito dire che occorre rendere obbligatorio il mandato di cattura, perché altrimenti il magistrato, di fronte a pressioni di vario genere, potrebbe non compiere il suo dovere? Ma se egli non fa il suo dovere, anche cambiando tutte le leggi vi sarà sempre l'occasione in cui ciò avverrà. Quando la funzione giurisdizionale non adempie i suoi compiti, si verifica il momento critico — quali che siano le norme di legge —, rappresentato dall'ingiustizia e dall'inefficacia dell'ordinamento.

Siamo di fronte ad una tipica manifestazione di tutto ciò. La questione dei provvedimenti contro la legge Gozzini è una vera buffonata; la realtà è che ci sono stati casi che possiamo considerare senz'altro scandalosi che si sono verificati proprio perché non è stata applicata la legge Gozzini. L'unica cosa che sapete contrapporre alla mancanza di un'oculata gestione della propria funzione da parte del giudice di sorveglianza e degli organi giurisdizionali non è il coraggio di sopprimere certi istituti ma alcune procedure che prevedono l'intervento di altri organismi.

Se vi è un vantaggio derivante dalla scandalosa terza reiterazione — e quindi del

quarto esame del decreto da parte del Parlamento — è proprio quello di valutare il provvedimento stesso nella sua ormai prolungata applicazione. Ma se esaminiamo il problema, ad esempio, dell'intervento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblici, possiamo legittimamente domandarci che cosa c'entri tale comitato con la situazione esistente.

Che cosa ci sta a fare il comitato provinciale del luogo in cui si trova il carcere in cui è detenuta la persona che deve andare in permesso? Lasciamo perdere la questione dell'inversione dell'onere della prova per alcuni reati o per altri; la realtà è che quell'organo serve ad una sola cosa, come i fatti hanno dimostrato: serve a frapporre tra la richiesta e la decisione da parte del magistrato: le difficoltà burocratiche e le lungaggini. È questa la funzione del comitato provinciale, che deve avere una visione globale; altro che personalizzazione della pena! Si tratta di avere una visione globale; ma allora cosa deve fare? Si finisce con l'indugiare fra troppi o troppo pochi provvedimenti; si afferma la logica dell'«andiamoci piano», dell'«*adelante Pedro con juicio*», del «non diamo troppo nell'occhio».

La realtà è che nemmeno ciò si realizza; eppure proprio questa potrebbe essere la finalità del comitato in quanto tale, poiché, diversamente, dal momento che le informazioni di cui l'organo dispone sono le stesse che ha il magistrato, se quest'ultimo non fosse capace di svolgere la funzione in esame bisognerebbe trovare le misure adatte per intervenire nei suoi confronti, quando non fa il suo lavoro. Dunque, l'introduzione di un tale diaframma rappresenta un filtro volto ad aumentare il tempo per il completamento delle pratiche; ecco l'unica forma di efficienza che si riesce a concepire!

Dunque, il comitato assume determinati principi e non esercita la funzione prevista dalla legge, quella di accertare l'esistenza di determinati dati positivi o negativi. La prova dell'inesistenza di dati ostativi non interessa: il comitato non si occupa di questi accertamenti. Domandatelo a chiunque, dal cappellano del carcere al direttore o al giudice di sorveglianza; vi risponderanno che oggi ci si va più piano con l'assunzione di determinate

misure. E la motivazione è soltanto che le pratiche arrivano più tardi.

Ebbene, se l'introduzione di ulteriori elementi di lentezza in una qualsiasi delle funzioni giurisdizionali rappresenta lo scopo della vostra grande strategia contro la criminalità, allora l'avete raggiunto! Ma si tratta di una palese confessione di impotenza, di irrazionalità e di incapacità. Altro che cultura della legalità! Si afferma la cultura dell'illegalità, nella pretesa di far finta di obbedire alla legalità e di realizzare altre finalità. A questo punto, si abbia il coraggio di dire che un determinato istituto non può funzionare e che è necessario individuare nuovi mezzi. Stabilire strumenti come quello in esame significa in realtà abusare del potere legislativo; anche nell'ambito del potere legislativo, infatti, si trova l'alibi dell'abuso; e questo provvedimento ne è una dimostrazione.

Fra ritocchi, modificazioni, passi avanti, passi indietro, negazioni, affermazioni circa il seguito dato alle indicazioni del Parlamento, contraddette in realtà nel caso di talune determinazioni parlamentari cancellate dal testo del successivo decreto, il provvedimento di cui discutiamo riconferma un preciso dato di fondo ed un certo modo di legiferare.

Si ricorre a vietati strumenti, si riflette sulle misure di prevenzione e saltuariamente si compie qualche passo avanti. All'inizio della legislatura abbiamo modificato la legge Gozzini praticamente per abolire che il domicilio obbligato in determinati comuni; in quell'occasione si stabilì che il domicilio obbligato poteva essere applicato soltanto con riferimento al comune di residenza o al comune vicinore nel caso in cui il primo fosse privo di un ufficio di pubblica sicurezza. Adesso, dopo che questa misura di prevenzione è stata abbondantemente aggirata e dopo che una serie di provvedimenti hanno eluso il sistema che voleva ancorare questa cosiddetta funzione di repressione al luogo di residenza, cosa si fa? Da una parte, si è abusato dell'istituto del divieto di soggiorno in determinate regioni, stabilendo l'esilio libero invece del domicilio obbligato; dall'altra, si è tornati con questo provvedimento al vecchio sistema, che era stato abolito all'inizio della legislatura.

Aveva ragione il ministro Scotti quando in

questa sede sostenne che erano state pretese le cose più diverse e che il ritorno dei confinati era stato richiesto a gran voce. È verissimo! È accaduto che nello stesso modo era stato invocato all'inizio della legislatura un sistema diverso.

La realtà è che non volete compiere una riflessione sulla questione delle misure di prevenzione. Un principio, una pretesa pervade tutta la legislazione sulla criminalità: da una parte si colpisce chi è già colpito; dall'altra si colpisce nel mucchio, attraverso le misure di prevenzione che, in quanto tali, prescindono dall'individuazione di effettive responsabilità. Non vi preoccupate del fatto allarmante che, in determinate zone, non soltanto i delitti rimangono impuniti, ma per quelli puniti risultano incolpate persone non responsabili. Infatti, il tasso di ingiustizia e di approssimazione è elevatissimo e produce effetti devastanti, quanto e forse più che nei casi in cui i delitti rimangono impuniti. Vi è infatti una ingiustizia ancora maggiore e peggiore.

Nella sostanza non ci si preoccupa in alcun modo di tutto ciò. Il principio dell'approssimazione è largamente recepito dalla cultura dell'illegalità; altro che cultura della legalità!

La cultura dell'illegalità è sempre presente. Non so con quale coraggio si promuovono conferenze sulla cultura della legalità, quando quella dell'illegittimità è perennemente presente nelle scelte che vengono effettuate, a cominciare da quelle relative alle misure di prevenzione. Che cosa sono queste ultime se non la sublimazione, attraverso la punizione dell'indizio, di un certo atteggiamento? Il sistema indiziaro che c'è se non un riconoscimento di impotenza? Si colpiscono crimini, frutti dei crimini, criminali, preferendo rifugiarsi nella repressione, sulla base del dato meramente indiziaro, che comporta una presunzione di colpevolezza (e da ciò deriva la cultura del sospetto).

Che cosa indica il principio della carcerazione preventiva, prolungata oltre ogni limite di ragionevolezza, se non la mancanza di preoccupazione per il dato allarmante e angoscioso relativo alla possibilità dell'errore? Al riguardo si parla di prevalenza, ma non si sa bene di che cosa. In riferimento

alla possibilità di errori, si afferma che si intende colpire e che per punire tutti i crimini si è anche disposti a correre il rischio dell'errore. In realtà la cultura dell'errore si unisce a quella dell'approssimazione, della rassegnazione e dell'impunità. Questo è l'aspetto più grave della questione!

Le misure di prevenzione nel Mezzogiorno stanno creando situazioni abnormi dal punto di vista sociale. Abbiamo impiegato anni per individuare certe attività economiche e c'è voluto uno scrittore inglese che venisse a dirci che le misure di prevenzione e l'azione antimafia del prefetto Mori avevano prodotto l'arresto del fenomeno dello spezzettamento del latifondo. Le grandi battaglie sociali del fascismo e della democrazia hanno preteso di compiere passi in avanti in materia. Effettivamente, con statistiche alla mano, ci si può rendere conto che il fenomeno richiamato venne interrotto. Purtroppo tali accertamenti, con la conseguente enunciazione di un dato di fatto, sono stati compiuti da uno studioso inglese e non da un italiano.

Oggi le misure di prevenzione stanno dando risultati in gran parte analoghi a quelli. La criminalità ne rimane comunque indenne. In realtà varie norme, a cominciare dalle norme, tanto proclamate, contro il riciclaggio, finiranno per ostacolare molte forme di economia, anche elementare e semisommersa, ma certamente non impediranno, anzi semmai accelereranno, la spirale dell'utilizzazione dei frutti della criminalità per la ricapitalizzazione di forme di criminalità.

È un tipo di ragionamento che non si vuole affrontare. In realtà si vuole continuare sempre sulla stessa strada e il provvedimento in discussione ne è la tipica dimostrazione, con la congerie di norme in campi diversi messe tutte insieme: fumo negli occhi! Si riproduce un aggravamento delle norme esistenti, dei sistemi esistenti, senza mai domandarsi se per avventura non si debbano trovare strade diverse o eventualmente cambiare strada. Il sistema viene persino considerato vecchio; certo! In un paese in cui la Costituzione in vigore viene già chiamata «la vecchia Costituzione» nella previsione di riforme, allo stesso modo si considera superato il sistema di punire i

colpevoli. Si dice invece che bisogna colpire la colpevolezza, la criminalità, l'ambiente criminale; bisogna punire non il provento dei crimini, ma le ricchezze provenienti dai crimini. Questa è la scelta!

Purtroppo, viste le reiterazioni del decreto-legge sulla criminalità organizzata, finisco per tornare su argomenti varie volte ripetuti in quest'Aula, rischiando di divenire come Cassandra, ruolo che mi è particolarmente antipatico. Il personaggio di Cassandra mi era già antipatico quando studiavo a scuola gli autori classici. Cassandra non mi invita dunque a svolgere tale funzione...

In realtà nel nostro caso la figura che si caratterizza non è quella di Cassandra, ma dei suoi ascoltatori: i troiani che non sentono. Non si tratta di una Cassandra che ha un modo particolare di parlare o che dice cose strane, ma della cecità di chi non ascolta cose molto spesso evidenti. Il luogo comune, la moda, sono ormai i grandi dittatori di questi tempi. Capisco che si sia creata una serie di luoghi comuni, tuttavia non è accettabile un'azione di Governo che obbedisca a luoghi comuni, ai titoli dei giornali e alle mode, ovviamente con l'affetto del «pendolarismo».

So che il rappresentante del Governo che mi ascolta in questo momento ama rifarsi a momenti di lassismo. Non mi pare che vi sia stato un particolare lassismo. Si sono verificate delle inefficienze e l'incapacità di attuare norme garantiste. Certo, quando si è introdotto nei nostri ordinamenti un po' di garantismo, da sempre combattuto come espressione di lassismo, esso ha assunto il significato, la portata e gli effetti di quest'ultimo. Ma questo è un modo di intendere e a volte di sabotare i meccanismi del nostro ordinamento.

Credo di aver detto anche troppo. Ritengo che il provvedimento oggi all'ordine del giorno avrebbe potuto essere una buona occasione, proprio per la lunga durata della mera efficacia legata alla decretazione d'urgenza nelle varie reiterazioni e modulazioni, per valutare e misurare i primi sintomi — che non sempre si manifestano nel giro di mesi — degli effetti prodotti da questi atti legislativi. Viceversa la reiterazione del decreto-legge sulla criminalità è stata sempli-

cemente l'espressione di un'abitudine da parte di tutti, del Governo e del Parlamento, alle cose e ai metodi abusati; dell'incapacità di guardare con occhio critico e spassionato e di tornare indietro, se necessario, poiché molto spesso per andare nella direzione giusta non sempre bisogna continuare ad andare comunque avanti, anche quando si sono individuati profondi errori.

Parlo di questioni di carattere generale ma non generiche. Credo che un'attenzione a questi temi nel momento attuale sarebbe stata necessaria per evitare di fare ancora una volta della retorica, mostrando la faccia feroce, creando strumenti di grande ingiustizia e allo stesso tempo confermando le continue e perduranti inefficienze (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Alagna.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, credo di non dover aggiungere ulteriori considerazioni alla relazione svolta pochi minuti fa; del resto, voglio mantenere fede al mio impegno che è quello di consentire il rapido passaggio all'esame degli articoli del decreto-legge in oggetto.

Ciò non vuole in alcun caso essere un *escamotage* per sottrarmi alle richieste avanzate dai colleghi intervenuti e in particolare dall'onorevole Recchia. Credo che tutti i componenti della Commissione giustizia debbano riconoscere la mia disponibilità ad un confronto leale e critico e debbano darmi atto di aver cercato di venire sempre incontro alle esigenze espresse da tutti i gruppi politici rappresentati in Commissione giustizia e in Assemblea.

Non vi è dubbio che, almeno in linea generale, vi è una comunione di intenti, anche se rimane qualcosa da perfezionare. Devo dare atto all'onorevole Mellini di non essere stato mai d'accordo su niente! Comunque, riconosco ampiamente la sua onestà intellettuale!

Per quanto riguarda i punti brillantemente evidenziati dall'onorevole Recchia, in qualità di relatore posso dichiarare la disponibilità e la propensione a discuterne con la massima lealtà; tuttavia ciò non fa venir meno una mia precisa preoccupazione. Poiché in questi ultimi nove mesi la materia è stata approvata, sia pure in testi differenti, alternativamente dalla Camera (con il decreto-legge n. 76) e dal Senato (con il decreto-legge n. 152), mi auguro che non si arrivi alla fatidica data del 12 luglio senza convertire in legge — per la quarta volta — il provvedimento sulla lotta alla criminalità organizzata.

Ho infatti il dovere di dire — e questo aumenta la responsabilità non solo della maggioranza ma di tutto il Parlamento, e quindi anche della minoranza — che poiché per prassi costante ai primi di agosto si sospendono i lavori parlamentari, nel caso non riuscissimo a convertire in legge il decreto-legge n. 152 entro il 12 luglio prossimo, arriveremmo non alla quinta, bensì alla sesta reiterazione del provvedimento...

ALESSANDRO TESSARI. Non darci le colpe del Governo! I decreti li fa il Governo e può anche rinunciare a farli! Non è obbligatorio emanare decreti-legge!

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Non ti alterare, Tessari, perché non ce n'è motivo!

ALESSANDRO TESSARI. Non mi altero in alcun modo. Dico semplicemente che non è obbligatorio, che non sta scritto da nessuna parte!

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Stiamo calmi! Non è il caso, anche perché non intendevo assolutamente caricare di responsabilità chicchessia!

ALESSANDRO TESSARI. Invita il Governo a fare una legge ordinaria!

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Come è mio costume, infatti, mi sono rivolto innanzitutto alla maggioranza, alla quale spettano le responsabilità maggiori in un libero Parlamento; tuttavia ho aggiunto che questo sen-

so di responsabilità deve essere avvertito anche dall'opposizione. Non è detto che tu debba averlo; sono problemi tuoi e della tua coscienza politica.

E allora, dicevo, non vorrei che, non convertendo in legge entro il 12 luglio prossimo il provvedimento n. 152, dovessimo pensare ad una sesta riedizione del decreto-legge, perché per prassi consolidata il Parlamento sospende i suoi lavori ad agosto ed in parte a settembre.

Questa è la mia unica preoccupazione. Per il resto dichiaro la mia piena disponibilità per una approfondita discussione, al fine di trovare un punto di incontro sulle questioni sollevate molto opportunamente dall'onorevole Recchia. La mia, quindi, è stata una relazione non asettica ma obiettiva, per consentire di approfondire le diverse tematiche sollevate in sede di Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per la giustizia.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, desidero ringraziare l'onorevole Alagna per la lucida, chiara e competente relazione che ha svolto sul travagliato decreto-legge oggi al nostro esame e tutti i parlamentari intervenuti sia nelle Commissioni I e II sia in Assemblea.

Voglio chiarire che il Governo non intende mettere il Parlamento di fronte all'alternativa di prendere o lasciare il decreto-legge e che da parte sua (ma penso di tutti) non vi è stato mai alcun sospetto di ostruzionismo; semmai vi è stato apprezzamento per il modo in cui il Parlamento, nelle Commissioni e in Assemblea, ha discusso il provvedimento. Tale apprezzamento investe sia coloro che hanno votato a favore del testo del Governo, sia quanti, pur condividendo l'impianto generale, hanno contribuito a migliorarne i contenuti, sia, infine, quelli che con grande coerenza ed onestà intellettuale (lo ha evidenziato il relatore) sono contrari all'impianto e alle finalità del decreto-legge.

Non intendo dilungarmi sui motivi per i quali è stato emanato il decreto-legge n. 152 né sul dialogo, lungo ma certamente ampio e costruttivo, che si è svolto tra Governo e

Parlamento al fine di pervenire alla travagliata e complessa edizione definitiva che oggi viene sottoposta al giudizio della Camera. Anche a seguito di incontri del Governo con i principali responsabili della politica della giustizia, dopo l'omicidio Livatino, e per interessamento del Presidente della Repubblica, vi è stata una richiesta di correzione ed aggiustamenti della legislazione penale attualmente in vigore, sia sostanziale sia processuale, con riferimento ad alcune materie che esulano dalle competenze specifiche dei Ministeri dell'interno e della giustizia. Tale richiesta è stata recepita dal Governo attraverso l'emanazione di questo decreto-legge, sulla cui necessità ed urgenza credo che la stragrande maggioranza del Parlamento e del paese non abbia mai avuto alcun dubbio.

Il provvedimento di cui sto parlando investe diversi settori; sono comunque il primo a riconoscere che, proprio per questo motivo, esso non ha il merito di una grande precisione legislativa. Dovendo agire in vari settori, infatti, gli interventi da esso previsti possono essere tecnicamente imperfetti e possono accentuare la complessività, già eccessiva, che contraddistingue le nostre leggi.

Con il massimo rispetto sia per l'Assemblea sia per le sue singole componenti, devo sottolineare che il provvedimento in esame va valutato come un passaggio molto faticoso e difficile per arrivare alla ordinarietà della legge penale, sostanziale e processuale, che il Governo considera lo strumento migliore e fondamentale per recuperare la piena legalità dello Stato e della società, specialmente con riferimento alla lotta contro la criminalità più pericolosa e più aggressiva. Al riguardo, pur esprimendo grande apprezzamento per le sue considerazioni, devo rispondere all'onorevole Mellini che l'ordinarietà della legge penale sostanziale e processuale è certamente considerata da tutti, e principalmente dal Governo l'obiettivo massimo da raggiungere e lo strumento migliore per la lotta contro la criminalità.

Ma certamente, per conseguire tale obiettivo, dobbiamo tutti recuperare il senso dell'equilibrio della giustizia e del processo penale. Non perché io personalmente voglia

mettere troppo l'accento su certi errori di lassismo, ma quando l'equilibrio fondamentale del processo e della giustizia penale viene compromesso da alcuni eccessi di demagogia e anche da una certa retorica che fa da cassa di risonanza alla demagogia stessa, il successivo recupero della linea di equilibrio fondamentale dell'ordinarietà e della legalità diventa molto difficile e molto travagliato.

Dopo queste osservazioni di carattere generale (e chiedo scusa se su altri punti molto importanti non mi intratterrò, anche perché il compito di stabilire la politica della giustizia non compete al sottosegretario), vorrei — se mi fosse possibile — fornire alcune risposte e alcune precisazioni su problemi specifici che sono stati sollevati. Vorrei in particolare affrontare la questione della legge Gozzini (chiamamola con questa espressione, che d'altra parte rende merito ad un parlamentare che ho sempre stimato e stimo moltissimo per l'impegno con cui ha cercato di migliorare la condizione carceraria) o meglio, più precisamente, i problemi della legislazione carceraria.

È stato chiesto se il Governo abbia piena coscienza e valuti sempre gli effetti positivi che le riforme carcerarie hanno determinato. Posso rispondere che senza dubbio il Governo ha piena coscienza di questo, che non intende attuare alcuna controriforma, che intende anzi mantenere, salvare, rafforzare i risultati positivi di quella legislazione che ha voluto dare concreta attuazione al principio costituzionale (che è anche un principio fondamentale di civiltà giuridica) per cui la pena, la sanzione penale, la detenzione, accanto all'inevitabile funzione di tutela sociale e accanto all'inevitabile funzione afflittiva (perché parlare di pena senza funzione afflittiva è un'evidente ipocrisia), deve avere una funzione primaria ed importante di recupero sociale del detenuto.

Però (e ritorniamo sempre al tema degli eccessi di demagogia, che hanno guastato le riforme), appunto perché molte volte i benefici previste da più leggi (non soltanto dalla legge Gozzini) sono stati concessi in modo tale da produrre un effetto eccessivo, noi ci troviamo di fronte, oltre che ad eccessi, ad una certa eterogeneità dei fini di talune

misure. Invece di raggiungere, come generalmente accade, il risultato di favorire il recupero sociale dei detenuti, quei benefici, in alcuni casi, hanno raggiunto il risultato opposto, ossia quello di rafforzare il potere del crimine e la determinazione criminale di alcuni detenuti. Ferma restando dunque la convinzione che a nessuno dobbiamo togliere la speranza del ravvedimento, che quindi concretamente a nessuno dobbiamo negare alcuni benefici ove questo ravvedimento sia effettivo e non dobbiamo escludere alcuna categoria, né di detenuti né di reati, dalla concessione di tali benefici, bisogna riconoscere certamente che alcune correzioni sono necessarie.

E veniamo in particolare a due problemi specifici posti dal decreto-legge al nostro esame e sottolineati da alcuni colleghi che hanno chiesto in proposito al Governo specifiche risposte. Mi riferisco all'intervento del comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica e a quella duplicità che si è avuta nell'ultima edizione del provvedimento per cui, mentre per alcuni reati è necessaria la prova dei collegamenti, per altre fattispecie è invece sufficiente che manchi la prova di aver troncato quei collegamenti.

L'intervento del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha avuto una sua motivazione perché molte volte ad una condotta carceraria conforme ai regolamenti non corrispondeva un effettivo ravvedimento del detenuto, e perché i detenuti che tenevano una condotta formalmente ineccepibile mantenevano rapporti esterni tali da far permanere la loro pericolosità sociale.

Quindi, in termini istituzionali, questo intervento è non solo opportuno, ma necessario e ineccepibile. Mentre non credo che in sede di riforme legislative possa valere quanto ha affermato l'onorevole Mellini — senza alcuna prova — e cioè che i comitati si limitino soltanto a creare burocrazia negativa, e che nulla invece dicano sul modo in cui hanno acquisito queste informazioni sui collegamenti esterni.

MAURO MELLINI. Provatemi che il comitato di Voghera conosce la situazione di Trapani!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei aggiungere qualche cosa, Presidente, e ringrazio della sollecitazione.

Questo è stato un tema che ha formato oggetto di particolare attenzione in sede di Commissione. Ritengo che molte osservazioni, anche fondate, che sono state avanzate si possano superare mantenendo fermo il principio, innanzitutto, che qualcuno deve rimanere competente: non si può di volta in volta spostare la competenza. Comunque, ciascun comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica è nelle migliori condizioni per informarsi sui collegamenti, anche geograficamente diversi, che si possono realizzare.

Per quanto poi riguarda il tema della duplicità di trattamento, io per primo devo ammettere che il Ministero della giustizia — e, credo, chiunque sia sensibile ai problemi della civiltà del diritto — non può non avere qualche motivo di preoccupazione di fronte a quella che, superando i vari passaggi della dottrina giuridica, si può considerare come un'inversione dell'onere della prova. Nessuna inversione sarebbe in linea di principio accettabile; però ritengo che il Governo abbia fatto uno sforzo apprezzabile per venire incontro non soltanto alla volontà del Parlamento — della quale è stato sempre molto rispettoso — ma anche ai valori fondamentali della civiltà giuridica, e per chiedere la prova della cessazione del collegamento soltanto per quei reati di struttura associativa (così definiti genericamente, in senso non tecnico), per i quali si può fondatamente presumere che il collegamento prima esistente rimanga anche dopo.

Debbo poi farmi carico anche di tante altre osservazioni che sono state svolte, comprese quelle non proprio specifiche dei comparti di competenza del Ministero della giustizia. Credo che tutti dovremmo chiederci cosa significhino eccessiva criminalizzazione ed eccessivo ricorso alla sanzione penale. Per i reati di più grave valenza criminale e sociale credo che la sanzione penale sia fondamentale e che essa debba essere ribadita e rafforzata.

Altro è, invece, il problema della eccessiva criminalizzazione per i reati cosiddetti minori. Esso comunque esula dalla materia che

stiamo trattando, così come quando si parla di mafia, di criminalità, di politica, di pubblica amministrazione e di tutto il resto. Credo che tutti ormai sappiano che la lotta contro la criminalità non si può condurre soltanto con le leggi o con la repressione penale. Il livello reale delle amministrazioni locali dovrebbe suscitare in noi preoccupazioni anche di altra natura, concernenti il modo in cui si svolgono le elezioni a livello locale e nazionale.

Non c'è dubbio, tuttavia, che la lotta principale contro la criminalità deve essere condotta attraverso le leggi e le norme che puniscono i fatti illeciti. È questo il motivo per cui nel momento in cui si legifera occorre stare attenti a produrre leggi migliori, per quanto è possibile fare nei difficili passaggi in cui, come ho già detto, si va verso il recupero della ordinarietà del diritto.

MAURO MELLINI. Questa è la strada del recupero dell'ordinarietà...?!

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Quanto ho appena detto vale anche per tutte le altre osservazioni mosse sulle prospettive di riforma del pubblico ministero. Credo che non si debba confondere ciò che un ministro, un sottosegretario o altri rappresentanti del Governo hanno affermato in un dibattito culturale aperto, con gli attuali impegni del Governo. Non è mia intenzione — non per mancanza di riguardo, ma per attenermi al mio ruolo — aprire un dibattito su tale tema, peraltro interessante. Mi limiterò quindi a ribadire quanto altre volte detto dal ministro, e cioè che non vi è attualmente alcun progetto governativo di riforma del pubblico ministero che possa apparire come un attentato all'autonomia della magistratura requirante o possa comunque prospettare forme di controllo, presenti in altri paesi democratici come il nostro, ma che il Governo non ha ritenuto, allo stato dei fatti, di introdurre nel nostro ordinamento.

Vorrei concludere il mio intervento con qualche rispettosissima considerazione su quanto ha sottolineato molto efficacemente il relatore. Ho già chiarito come sia nato il decreto in esame (del resto ciascuno qui ne

ha maggiore conoscenza di me). Ho già detto come vi sia stato un dialogo difficile, che spesso si è inceppato, ma complessivamente è stato abbastanza costruttivo, tra Governo e Parlamento. Ho altresì detto come tale decreto non rappresenti un punto di arrivo, e quindi la fine di ogni riflessione futura sulla politica della giustizia.

Il relatore ha già chiarito quali potrebbero essere gli effetti relativi alla mancata conversione in legge del decreto e come sia non certamente impossibile — anzi voglio esorcizzare tale prospettiva — ma comunque non facile che il Senato possa approvare in tempo utile ulteriori modifiche che fossero apportate da questa Camera.

Con il massimo rispetto per le posizioni espresse dalla Camera, dai vari gruppi e dai singoli deputati, mi chiedo, prima di concludere, se non sia preferibile approvare senza modifiche il decreto, lasciando però agli atti della Camera l'espressione di una volontà che diventi un impegno specifico per il Governo... (*Commenti del deputato Mellini*).

Onorevole Mellini, noi crediamo nelle istituzioni! Non ritengo che sia motivo di irrisione credere nelle istituzioni o motivo di riso credere nel colloquio.

MAURO MELLINI. La contrattazione permanente!

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Lei ha detto che non dobbiamo considerare già buttata nel cestino una Costituzione che ancora esiste. Tale Costituzione vuole che ci sia una certa dialettica ed un certo rapporto tra Governo e Parlamento...

MAURO MELLINI. E una certa stabilità delle leggi!

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non penso sia motivo di irrisione concludere ribadendo la volontà di rivivificare questo rapporto tra Governo e Parlamento e chiedendo che rimanga agli atti l'espressione di una volontà del Parlamento e del Governo di andare avanti, attraverso questo difficile recupero della legislazione ordinaria che dovrebbe essere l'obiettivo comune di tutto il paese.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: S. 2818
— **Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1991, n. 155, recante interventi urgenti per la sede dell'Istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno (approvato dal senato) (5769).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1991, n. 155, recante interventi urgenti per la sede dell'Istituto tecnico commerciale Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno».

Ricordo che nella seduta del 3 luglio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 155 del 1991, di cui al disegno di legge di conversione n. 5769.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 4 luglio scorso la VII Commissione (Cultura) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Savino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto di cui al disegno di legge di conversione al nostro esame riguarda un episodio tragico verificatosi il 6 dicembre del 1990, allorché un aereo militare, precipitando, ha distrutto un edificio scolastico ed ha provocato la morte di dodici studenti ed il ferimento di altri novanta.

Il decreto-legge mette a disposizione della provincia di Bologna, a parziale copertura della spesa per la costruzione di un nuovo edificio, un contributo di 10 miliardi per il 1991 e di un miliardo per il 1992.

Il contenuto del presente decreto era parte del decreto-legge 31 dicembre 1990, n. 425 e della sua reiterazione nel decreto-legge 11 marzo 1991, n. 75, reiterazione che non

è più stata autorizzata dal Presidente della Repubblica, se non per la parte oggi riversata nel decreto in esame.

L'urgenza della approvazione del provvedimento non ha bisogno di commenti. Il tempo trascorso è ormai parecchio, e perciò se un commento si può fare deve riguardare la procedura che ancora purtroppo adottiamo per casi di emergenza di questo tipo: un paese di 57 milioni di abitanti ha ancora bisogno di un apposito decreto, e quindi di un intervento del Parlamento, per la ricostruzione di un edificio sulla cui necessità non credo occorran particolari sforzi per concordare.

Credo che l'incombente che ci vede qui riuniti in questo tardo e afoso pomeriggio di luglio acquisisca significato anche per motivi diversi dalla mera conversione del decreto: in primo luogo, ci serve per ricordare quella tragica evenienza. È il caso, questo beffardo principe della nostra esistenza, che ha stroncato dodici vite, ferito parecchi ragazzi e colpito gravemente un istituto scolastico, una collettività. Il fatto ha suscitato commozione nel paese ed ha dato vita ad un episodio di partecipazione e di solidarietà molto significativo dell'aeronautica, che ha raccolto fondi da destinare alla scuola, ai giovani ed alle loro famiglie. Per quanto poco possa venire in termini di consolazione da un tale gesto, resta pur sempre un fatto che forse vale la pena di sottolineare perché tutti i dipendenti dell'aeronautica — lo ripeto — si sono sentiti impegnati ed hanno devoluto parte della propria busta paga per concretizzare questo gesto di solidarietà. Credo che tale atto vada apprezzato e meriti di essere sottolineato in questa sede per il suo alto significato morale e per lo spirito di solidarietà che lo ha caratterizzato.

Un'ultima considerazione, signor presidente, signor sottosegretario, è relativa alle procedure. Mi auguro che il Parlamento trovi quanto prima il tempo per varare norme che disciplinano gli interventi per l'edilizia scolastica, interventi che vengono oggi effettuati attraverso l'emanazione di decreti-legge, anche quando sono di natura ordinaria.

I problemi che si incontrano in questo settore sono conseguenza della mancanza di

capacità di programmare. Questo Stato è superato, prima ancora che nelle sue istituzioni, nella sua architettura amministrativa, che non conosce la cultura della programmazione e del coordinamento, ma soltanto il bisticcio delle competenze e la corsa alla gestione degli appalti. Ovunque, a tutti i livelli, al centro come in periferia, vi è chi bisticcia per appaltare, per dirigere e gestire gli appalti.

Uno Stato minimamente moderno ha invece bisogno, per affrontare i normali problemi di funzionalità esistenti in una società complessa, di un centro che programmi e coordini e di una periferia che gestisca. All'insegna di questo principio elementare, dovrebbero essere varata una riforma del Ministero della pubblica istruzione e del potere centrale in genere. Mancano infatti oggi la cultura, l'abitudine e la mentalità della programmazione. Per questa ragione si va avanti a casaccio e si cerca di mettere delle toppe dopo che i fatti sono avvenuti.

Se la programmazione divenisse un costume, una cultura del potere centrale, probabilmente saremmo in grado di prevedere il modo di far fronte a certi eventi calamitosi. Occorrerebbe predisporre un fondo per l'emergenza, autorizzando il Governo a farne uso quando essa si presenti.

L'episodio a cui il provvedimento in esame si riferisce mi suggerisce quindi queste sottolineature e l'auspicio che si possa rapidamente pervenire all'approvazione di un provvedimento legislativo (che per altro è già stato predisposto e sottoscritto da tutte le forze politiche di questa Assemblea) che, predisponendo le opportune procedure, consenta la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, in modo da prevedere ciò che è facilmente prevedibile.

Per far fronte all'emergenza non è neanche necessario un accantonamento di fondi, perché nel campo dell'edilizia scolastica i fondi sono necessari dopo circa due anni dalla decisione di costruire. Basterebbe autorizzare il ministro a dare inizio alle procedure di progettazione, di esproprio e di realizzazione delle opere, stanziando poi nella legge finanziaria, entro un lasso di tempo ragionevole, le somme occorrenti, senza che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

sia necessario approvare di volta in volta appositi provvedimenti legislativi.

Credo che l'occasione del disegno di legge di conversione in esame valga anche a rimarcare questi problemi, oltre che a ricordare il sacrificio che il caso ha imposto agli studenti dell'istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

BENIAMINO BROCCA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, i caratteri di necessità e di urgenza di questo provvedimento sono evidenti. Tuttavia il disegno di legge, come ha giustamente osservato il relatore, non lenisce il dolore per un incidente che ha stroncato giovani vite, ma tende semplicemente a ripristinare una struttura edilizia compromessa per consentire il prosieguo dell'attività didattica.

Ringrazio anche il relatore per aver posto l'attenzione su due esigenze egualmente pressanti: da un lato la necessità di provvedere in tempi ragionevoli alla carenze nel campo dell'edilizia scolastica in tutto in paese; dall'altro quella di inventare procedure più spedite per risolvere i problemi impellenti, senza lunghe attese, attraverso una programmazione di interventi che soddisfino le esigenze dei cittadini.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 9 luglio 1991, alle 10,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2808. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (*Approvato dal Senato*). (5768).

— *Relatore: Alagna.*
(*Relazione orale*).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2818 — Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1991, n. 155, recante interventi urgenti per la sede dell'Istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno (*Approvato dal Senato*) (5769).

— *Relatore: Savino.*
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 18,45

**IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA**

**IL VICESEGRETARIO GENERALE
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA**

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 21.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'8 luglio 1991**

Bonino, Borruso, Carlo Casini, Caveri, d'Aquino, Duce, Lega, Michelini, Scovacricchi.

**Annunzio di una proposta di legge
d'iniziativa regionale.**

In data 5 luglio 1991 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale del Lazio:

«Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte d'appello di Roma» (5810).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data odierna è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Interventi per Venezia e Chioggia» (5812).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 5 luglio 1991 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1990. — Senatori MARNIGA ed altri: «Provvedimenti per i volontari del Corpo

nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso» (*approvata da quel Consesso*) (5811).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

ALTISSIMO: «Disciplina dei servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato» (5644) (*con parere della II, della IV, della V e della XI Commissione*);

alla II Commissione (Giustizia):

S. 2317. — Senatori FAVILLA ed altri: «Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali» (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (5774) (*con parere della I, della VII, della X, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

alla VI Commissione (Finanze):

EBNER: «Abolizione della bollatura e della vidimazione dei libri contabili e dei registri prescritti dalle leggi tributarie. Modifiche della tassa sulla partita IVA» (5691) (*con parere della I, della II, della V e della X Commissione*);

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

alla VII Commissione (Cultura):

BATTISTUZZI e SERRENTINO: «Reinserimento del latino nel piano di studio della scuola media» (5754) (con parere della I, della V, e della XI Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

D'AMATO CARLO ed altri: «Riconoscimento come ente morale dell'associazione denominata Collegio nazionale capitani di lungo corso e di macchina» (5756) (con parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del Regolamento);

alla X Commissione (Attività produttive):

PRANDINI ed altri: «Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico e nuove norme di incentivazione degli interventi cooperativi nelle politiche di promozione industriale» (5787) (con parere della I, della V, della VI e della XI Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

MASTRANTUONO ed altri: «Norme sulla incompatibilità tra pubblico impiego ed esercizio delle libere professioni e sulla istituzione degli elenchi speciali annessi agli albi del lavoro autonomo» (5753) (con parere della I, della II, della VI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

Sostituzione di un deputato componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali similari il deputato Pino Leccisi, in sostituzione dell'onorevole Giuseppe Azzaro, le cui dimissioni da deputato sono state accettate nella seduta del 1° luglio 1991.

Sostituzione di un deputato componente della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali il deputato Alberto Ciampaglia, in sostituzione del deputato Antonio Bruno.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 18 giugno 1991 copia delle sentenze nn. 280, 281, 282, 284 con le quali la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento dell'attestato abilitante all'attività di educatore professionale, rilasciato dai presidi del Servizio sanitario nazionale ovvero da strutture universitarie, quando il detto titolo si sia reso indispensabile per l'accesso, nel pubblico impiego, alle inerenti mansioni;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non stabilisce onnicomprensivamente la facoltà di riscatto, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, di ogni e qualsiasi periodo di studio, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 35 della Costituzione, dal Pretore di Modena». (doc. VII, n. 1229);

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito con modificazioni della legge 4 luglio 1988, n. 246, limitatamente alle parole, sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante» (doc. VII, n. 1230);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70 anno di età» (doc. VII, n. 1231);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2-bis, secondo comma, secondo periodo "le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreti del ministro del tesoro" del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 2-bis, primo comma, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 300, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118, 119, 81, 3, 5, 28, 97 e 115 della Costituzione, con i ricorsi delle Regioni Toscana, Lombardia e Liguria». (doc. VII, n. 1233).

La Corte costituzionale con lettera in data 18 giugno 1991 ha inoltre depositato in Cancelleria le sentenze nn. 283, 285, 286 e 287, con le quali la Corte ha dichiarato:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262 (Misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988, e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa al 1990), convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 117, 118, 119, 3, 81, ultimo comma, e 97 della Costituzione, dalla Regione Lazio, in riferimento agli articoli 3, 81, ultimo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli articoli 3, 81, ultimo comma, e 116 della Costituzione, nonché al titolo III dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e dalle Regioni Lombardia e Piemonte, in riferimento agli articoli 119 e 81, ultimo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, ultima parte, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata dalle Regioni Lombardia e Piemonte, in riferimento agli articoli 119 e 81, quarto comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dalla Regione Campania, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli articolo 81, quarto comma, e 116 della Costituzione, e 4, primo comma, e 3, lettera f) e l) dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta; dalle Regioni Piemonte e Lombardia, in riferimento agli articoli 117, 118, 119, 3 e 81, quarto comma, della Costituzione; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, nonché agli articoli 9, n. 10, e 16 e al titolo VI (artt. 69-86) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione; dalla Regione Lazio, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata dalle Regioni Piemonte e Lombardia, in riferimento agli articoli 117, 118, 119 della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 9, n. 10, e 16 e all'intero titolo VI (articoli 69-86) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata dalle Regioni Piemonte e Lombardia e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli articoli 2 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); dalle Regioni Piemonte, Lombardia e Lazio, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 8, n. 1, 9, n. 10, 16 e 54 primo comma, n. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 e relative norme di attuazione;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli articoli 81, quarto comma, e 116 della Costituzione, nonché agli articoli 3, lettere f) ed l), e 4 della legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 8, 9 n. 10, e 16 e al titolo VI (articoli 69-86) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione; dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, in riferimento all'articolo 119, della Costituzione; dalla Regione Campania, in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 81, quarto comma, della Costituzione; dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, anche in combinato disposto con gli articoli 3, primo comma, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione; dalle Regioni Piemonte e Lombardia, in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 81, quarto comma, della Costituzione, anche in relazione agli articoli 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 9, n. 10, 8, n. 1 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al titolo VI (articoli 69-86) del predetto decreto del Presidente della Repubblica, all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, anche in relazione agli articoli 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, e 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386; dalla Regione Lazio, in riferimento agli articoli 117, 118, 119, 81, quarto comma, della Costituzione; dalla Regione Siciliana, in riferimento agli articoli 17, lettera b) e c), e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana), nonché agli articoli 81, quarto comma, e 119 della Costituzione;

la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, primo comma, 2-bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'articolo 38 della Costituzione e all'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto della Valle d'Aosta);

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata dalla Regione siciliana, in riferimento agli articoli 32 e 97 della Costituzione e all'articolo 38 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana);

La manifesta inammissibilità del ricorso per il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Marche nei confronti dello Stato, in relazione al decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito dalla legge 19 novembre 1990, n. 334.» (doc. VII, n. 1232);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Pinerolo con ordinanza del 3 ottobre 1990.» (doc. VII, n. 1234);

«che spetta allo Stato, senza obbligo di preventiva consultazione della Regione Sardegna, la competenza esercitata con la deliberazione emessa il 19 dicembre 1990 dal Comitato interministeriale dei prezzi (Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica), impugnata dalla Regione Sardegna.» (doc. VII, n. 1235);

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2748, secondo comma, 2776 e 2777 codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dal giudice delegato in una procedura fallimentare presso il tribunale di Pistoia.» (doc. VII, n. 1236).

La Corte Costituzionale con lettera in data 26 giugno 1991 ha altresì depositato in cancelleria le sentenze nn. 294, 295 e 296 con le quali ha dichiarato:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dell'arti-

colo 4 della legge della Regione Lazio 11 maggio 1984, n. 19 (Norme di procedura per l'estinzione delle I.P.A.B. e norme in materia di patrimonio e personale), come sollevata dal Pretore di Viterbo.» (doc. VII, n. 1237);

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2, 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, sollevata dal Pretore di Messina.» (doc. VII, n. 1238);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, lettera d), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 23 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia.» (doc. VII, n. 1239).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del regolamento le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla II (doc. VII, n. 1236), alla VIII (doc. VII, n. 1239), alla XI (doc. VII, nn. 1229, 1230, 1231, 1238), alla I e alla II (doc. VII, n. 1234), alla I e V (doc. VII, n. 1237), alla I e IX (doc. VII, n. 1233), alla I e X (doc. VII, n. 1235), alla I e XII (doc. VII, n. 1232) nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 1 e 3 luglio 1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ente regionale di sviluppo agricolo in Abruzzo, per gli esercizi dal 1986 al 1989 (doc. XV, n. 200);

Ente autonomo per la Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, per gli esercizi dal 1983 al 1989 (doc. XV, n. 201).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissioni dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3 luglio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di tre ordinanze emesse dal prefetto di Roma il 24 e il 27 maggio 1991 e di una ordinanza emessa dal ministro dei trasporti il 30 maggio 1991.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 luglio 1991, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 9 luglio 1990, n. 185, gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato intermi-

nisteriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa, ed ha trasmesso le relative deliberazioni in data 26 giugno 1991 del Comitato stesso.

Queste documentazioni saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1991

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma